

AVVISO DI CHIARIMENTI n. 7

Quesiti da n. 11-12-15-16-17

Gara [7/L/2025] – “Accordo Quadro con unico Operatore Economico ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di lavori edili ed impiantistici presso gli edifici di ateneo, suddiviso in 4 lotti funzionali”

Sono pervenuti a questa Amministrazione alcuni quesiti relativi alla gara di cui in oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Quesito n. 11)

“La scrivente Impresa chiede alla Stazione Appaltante di voler precisare se, ai fini dell’esecuzione dell’appalto, sia ammissibile che la categoria prevalente venga integralmente eseguita da un’impresa mandante, purché la stessa possieda i requisiti richiesti per l’intera categoria. La presente richiesta è formulata in quanto la lex specialis non contiene disposizioni che disciplinino tale specifica ipotesi, né prevede un divieto in merito, e si ritiene pertanto necessario un chiarimento ufficiale della Stazione Appaltante al fine di interpretare correttamente le modalità di esecuzione previste.”

Risposta al Quesito n. 11)

Ai sensi dell’art. 68 comma 11 del d.lgs. 36/2023 *“I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2”*.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 dell’allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 *“Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato [...]”*.

Pertanto, il d.lgs. 36/2023 dispone che i raggruppamenti sono ammessi alla gara se i partecipanti possiedono “complessivamente” i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale. Alla luce di ciò, si chiarisce che è ammissibile la possibilità che la mandante svolga la prestazione prevalente se qualificata.

Quesito n. 12)

“Con la presente si richiede il seguente chiarimento :

1) Si richiede se in relazione al subappalto qualificante , così come specificato alla lettera n) pagina 56 del disciplinare di gara, la richiesta di indicare il subappaltatore nonché produrre già da ora le relative dichiarazioni sia un mero refuso di altri bandi , in quanto l’ art. 119 comma 4 lettera c del dlgs 36/2023 richiamato nel disciplinare non contenga tale richiesta ma fa riferimento a tutt’altro si riporta il testo (all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.).

2) nel caso di risposta negativa , vogliate specificare le motivazioni che inducano a tale richiesta , considerato che nessun articolo del D.lgs. contempla tale ipotesi.”

Risposta al Quesito n. 12)

Si conferma quanto indicato dal Disciplinare di Gara in tema di subappalto qualificante.

Quesito n. 15)

“Con riferimento al modello di dichiarazione allegato alla documentazione di gara, si segnala che al punto d) è richiesto di dichiarare “di assicurare, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’Allegato II.3 art. 1 comma 4 del D.lgs. . 36/2023, una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”.

Tale previsione non risulta tuttavia presente né richiamata nel disciplinare di gara, né la procedura in oggetto rientra tra quelle finanziate con fondi PNRR/PNC, per le quali la clausola sarebbe obbligatoria.

Si chiede pertanto di confermare se trattasi di un refuso e se la relativa dichiarazione debba essere barrata”.

Risposta al Quesito n. 15)

Si conferma che la disposizione è prevista dall’art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto rubricato “CLAUSOLE SOCIALI AI SENSI DELL’ART. 57 E DELL’ALLEGATO II.3”.

Quesito n. 16)

“a Scrivente impresa è intenzionata a partecipare alla procedura di gara relativamente al lotto N 4, a tal proposito siamo a formulare il seguente quesito:

L’impresa scrivente (concorrente singolo) è in possesso di Attestazione SOA per le Categorie OG2 Classifica V ed OG1 classifica IV bis; al fine della partecipazione intende subappaltare al 100% l’importo delle categorie scorporabili OS28 ed OS30 avendo un’ attestazione nella categoria prevalente per l’importo totale dell’appalto;

Puo confermare la S.A. che in tema di subappalto, per il caso di specie, basta la sola dichiarazione di subappalto senza indicare il nominativo dell’impresa subappaltatrice?.....in quanto il subappalto si cui sopra NON rientra nel "subappalto qualificante".

Risposta al Quesito n. 16)

Si conferma la necessità di indicare il nominativo del subappaltatore e produrre la relativa documentazione come previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 6 lett. n).

Quesito n. 17)

“In merito alle Vs. risposte in cui precisate che “non è consentito il subappalto qualificate ai sensi dell’art. 100 comma 4 del D. Lgs. 36/2023” si precisa quanto segue:

- Premesso che la scrivente è in possesso di Attestazione SOA in Categorie OG1 classifica VIII e in Categoria OG11 classifica VI;

- Premesso che il subappalto necessario (o qualificante) costituisce un istituto peculiare che differisce dal modello classico di subappalto poiché non è espressione di autonomia organizzativa dell’impresa, ma è imposto dalla circostanza che il concorrente non possiede la qualifica per eseguire tutte le lavorazioni previste dall’appalto.

L’istituto realizza un punto di intersezione tra due distinti ambiti: i requisiti di partecipazione (fase di gara) e il subappalto (fase esecutiva), consentendo l’utilizzo anticipato dello strumento esecutivo del subappalto a fini qualificatori. In questo modo, un’impresa qualificata solo per la categoria prevalente può partecipare alla gara dichiarando di subappaltare le categorie scorporabili per le quali non possiede i requisiti.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2 novembre 2015 aveva stabilito i principi fondamentali dell’istituto, chiarendo che per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della

qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, mentre le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie a qualificazione obbligatoria devono essere necessariamente subappaltate ad imprese provviste della pertinente qualificazione.

Con l'abrogazione dell'art. 12 del D.L. 47/2014, disposta dall'art. 71 del decreto correttivo d.lgs. 209/2024, era venuto meno il riferimento esplicito al subappalto necessario, generando incertezze interpretative. Il principale riferimento normativo è oggi costituito dall'allegato II.12 al codice appalti, che all'art. 30, comma 1, stabilisce che "i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". Il MIT, con il parere 3526 del 3 giugno 2025, ha fornito una risposta definitiva chiarendo che "l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non ha fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente".

Il Ministero basa la propria conclusione su solidi precedenti giurisprudenziali, richiamando la citata Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 e ritenendo l'istituto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023. Il MIT evidenzia inoltre la funzione di garanzia pubblicistica dell'istituto, che "presidia l'esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione".

La giurisprudenza più recente ha consolidato questo orientamento. Il Consiglio di Stato n. 648 del 28 gennaio 2025 ha confermato la conformità dell'istituto al principio del risultato, valorizzando inoltre il principio del "favor participationis" e evidenziando come il ricorso al subappalto necessario consenta alle PMI di partecipare più agevolmente alle gare, contribuendo all'apertura del mercato e alla realizzazione di un sistema competitivo autentico.

Pertanto, ai fini di quanto su esposto e del principio del "favor participationis", si chiede urgente riscontro alla presente".

Risposta al Quesito n. 17)

Si conferma quanto previsto dall'art. 6 lett. n) del Disciplinare di Gara in tema di subappalto qualificante.

**La Dirigente dell'Area Attività
Contrattuale**

Dott.ssa Rossella Maio
firmato digitalmente

Il Responsabile della Fase di Affidamento

Dott. Vincenzo Di Marco
firmato digitalmente

